



## Rifiuto della scheda elettorale e non-voto: una scelta inutile

**Autore :** Redazione

**Data:** 18/02/2013

*“Non voto” e “astensione attiva”: ai cittadini che vorranno manifestare il loro dissenso nei confronti dell’attuale politica l’Amministrazione risponde in modo netto e chiaro. La protesta potrebbe essere del tutto inutile.*

Dopo la nota del Viminale diffusa lo scorso gennaio **[1]**, sembrano ormai non profilarsi più dubbi sul significato che verrà attribuito al comportamento di quanti, per protesta, intendano astenersi dal voto **rifiutando la scheda elettorale**.

Come già chiarito in un precedente articolo (leggi: [Elezioni: astensione attiva, ecco cosa succede col “non voto”](#)), la singolare protesta consiste nel presentarsi al seggio, farsi registrare e, solo dopo, rifiutarsi di ritirare la scheda, chiedendo di mettere a verbale le ragioni della protesta (**“Rifiuto la scheda per protesta e chiedo che sia verbalizzato!”**). Oltre a ciò, l’elettore - o meglio, il non-elettore - potrebbe aggiungere ulteriori motivi personali quali, per esempio, **“nessuno dei politici inseriti nelle liste mi rappresenta”**).



Anche le prefetture si stanno organizzando nel recepire l'orientamento del Ministero degli Interni, diramando ai sindaci dei Comuni le istruzioni per le operazioni di voto da impartire all'ufficio elettorale di sezione.

Nelle note si chiarisce che il cosiddetto "non-voto con rifiuto della scheda" non è mai stato disciplinato da nessuna norma; la legge **[2]**, infatti, prevede solo il caso in cui l'elettore, dopo essersi registrato e aver **preso in mano la scheda**, l'abbia riconsegnata **senza neanche andare in cabina**. In tal caso, la norma prevede che l'elettore debba essere **conteggiato tra i votanti** e la scheda considerata **nulla**.

Diverso discorso deve invece farsi nel caso in cui l'elettore, pur dopo essersi registrato, **rifiuti** la scheda elettorale. Come si diceva, tale ipotesi non è contemplata in nessuna norma. Tuttavia, a interpretare la lacuna legislativa sono ormai intervenuti il Ministero e le singole Prefetture.

Innanzitutto l'amministrazione chiarisce che tale comportamento di protesta è pienamente lecito. Pertanto, i Presidenti di seggio **non potranno opporsi** a che l'elettore si comporti in tale modo.

L'ipotesi del rifiuto della scheda viene considerata del tutto identica a quella in cui l'elettore chieda di votare **solo per alcune** - e non per tutte - le consultazioni di voto (per esempio: chiede di votare per le regionali e non per le politiche).

Ebbene, in questi casi, il Presidente di seggio **può** (ma non "deve", dice il Ministero) prendere a verbale la protesta dell'elettore e il suo rifiuto di ricevere la scheda, purché la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce, con l'annotazione nel verbale stesso delle generalità dell'elettore, del motivo del reclamo o della protesta, **"allegando** anche gli **eventuali scritti** che l'elettore ritenesse di consegnare al seggio". Da quest'ultimo passaggio, si comprende che - anche al fine di non intralciare la regolarità e il rapido svolgimento delle votazioni - gli elettori potranno **scrivere a casa** le ragioni della propria protesta, da consegnare poi al seggio e fa allegare al verbale stesso.



Per quanto attiene alla rilevazione del numero degli elettori, tuttavia, arrivano le dolenti note. Infatti, si è ormai chiarito che coloro che rifiuteranno la scheda **non saranno mai conteggiati tra i votanti** della sezione elettorale.

Dunque, sarà come se i contestatori non fossero mai usciti di casa. Inoltre, molto probabilmente, le ragioni della loro protesta **resteranno sconosciute** a chi, invece, avrà vinto le elezioni e che, ormai intento a **brindare**, penserà di certo a tutto tranne che a indagare sulle ragioni di quanti **non hanno voluto votarlo...**

**Note:**

**[1]** Ministero degli Interni, circolare n. 19/2013.

**[2]** Art. 62 DPR 361/1957.